

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI

- **CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI**
- **PROTOCOLLO FACOLTATIVO**

Convenzione sui diritti delle Persone Disabili

Preambolo

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

- (a) Richiamandosi ai principi enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite che affermano la dignità ed il valore intrinseci nonché l'uguaglianza e l'inalienabilità dei diritti di tutti i membri della famiglia umana quale fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
- (b) Riconoscendo il diritto di ciascun individuo, concordato e proclamato dalle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale sui Diritti Umani e nei Trattati internazionali sui Diritti Umani, a godere dei diritti e delle libertà ivi enunciati, senza alcuna distinzione,
- (c) Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interconnessione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali nonché l'esigenza di garantire alle persone disabili il loro pieno godimento senza discriminazioni,
- (d) Richiamandosi al Patto Internazionale sui diritti Economici, Sociali e Culturali, al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, alla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le forme di Discriminazione Razziale, alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne, alla Convenzione contro la Tortura ed altri Trattamenti o Punizioni Crudeli, Disumani o Degradanti, alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia ed alla Convenzione Internazionale sulla Tutela dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei loro Familiari,
- (e) Riconoscendo che il concetto di disabilità è in continua evoluzione e che la disabilità è il risultato di un'interazione tra persone afflitte da una menomazione e barriere comportamentali e ambientali che ostacolano la loro piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale alla pari con gli altri individui,
- (f) Riconoscendo il ruolo importante dei principi e delle direttive politiche contenuti nel Programma d'Azione Mondiale relativo alle Persone Disabili e nelle Norme Standard sulla Realizzazione delle Pari opportunità per le Persone Disabili nel campo della promozione, della formulazione e della valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale e internazionale finalizzati ad accrescere le pari opportunità per le persone disabili,
- (g) Sottolineando l'importanza di integrare le tematiche della disabilità nelle pertinenti strategie di sviluppo sostenibile,
- (h) Riconoscendo inoltre che la discriminazione basata sulla disabilità nei confronti di una persona costituisce una violazione della dignità e del valore intrinseci della persona umana,
- (i) Riconoscendo altresì la diversità delle persone disabili,
- (j) Riconoscendo l'esigenza di promuovere e tutelare i diritti umani di tutte le persone disabili, comprese quelle che necessitano di un sostegno più intenso,
- (k) Preoccupati per il fatto che, nonostante l'esistenza di diversi strumenti e iniziative, le persone disabili continuano ad essere ostacolate nella loro partecipazione paritaria alla vita sociale e i loro diritti umani siano continuamente violati nel mondo intero,
- (l) Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale ai fini del miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
- (m) Riconoscendo l'apporto significativo concreto e potenziale dato dalle persone disabili al benessere generale ed alla diversità all'interno delle loro comunità, e consapevoli che la promozione del pieno godimento da parte delle persone disabili dei diritti umani e delle libertà

- fondamentali nonché la piena partecipazione delle persone disabili accresceranno il senso di appartenenza e consentiranno di compiere importanti progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nella lotta alla povertà,
- (n) Riconoscendo l'importanza che le persone disabili annettono alla loro autonomia ed indipendenza personali, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
 - (o) Ritenendo che le persone disabili debbano avere l'opportunità di essere attivamente coinvolte nei processi decisionali relativi alle politiche ed ai programmi, compresi quelli che le riguardano direttamente,
 - (p) Preoccupati per le difficili condizioni che devono affrontare le persone disabili, sottoposte a molteplici o gravi forme di discriminazione basate sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, l'origine nazionale, etnica, indigena o sociale, la proprietà, la nascita, l'età o altro status,
 - (q) Riconoscendo che le donne e le ragazze disabili sono spesso esposte, all'interno e all'esterno della propria famiglia, a maggiori rischi di violenze, lesioni o abusi, negligenza o trattamenti negligenti, maltrattamenti o sfruttamento,
 - (r) Riconoscendo che i bambini disabili dovrebbero godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali alla pari con gli altri bambini, e richiamando gli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia,
 - (s) Sottolineando l'esigenza di inserire una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone disabili,
 - (t) Evidenziando il fatto che la maggior parte delle persone disabili vive in condizioni di povertà, e riconoscendo al riguardo l'assoluta necessità di contrastare l'impatto negativo della povertà sulle persone disabili,
 - (u) Ricordando che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, nonché l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena tutela delle persone disabili, in particolare durante i conflitti armati e l'occupazione straniera,
 - (v) Riconoscendo l'importanza della fruibilità dell'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, delle strutture sanitarie, dell'informazione e della comunicazione, al fine di consentire alle persone disabili il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
 - (w) Prendendo atto del fatto che l'individuo, in quanto ha dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità cui egli o ella appartengono, è chiamato ad impegnarsi per la promozione e il rispetto dei diritti sanciti dalla Legge Internazionale sui Diritti Umani,
 - (x) Convinti che la famiglia costituisca il nucleo naturale e fondamentale della società ed abbia diritto ad essere tutelata dalla società e dallo Stato, e che le persone disabili e i loro familiari abbiano diritto a ricevere l'assistenza e la protezione necessarie a consentire loro di contribuire al pieno e paritario godimento dei diritti da parte delle persone disabili,
 - (y) Convinti che una Convenzione internazionale esaustiva ed integrale finalizzata a promuovere e tutelare i diritti e la dignità delle persone disabili possa costituire un importante contributo alla riduzione dei profondi svantaggi sociali di cui sono oggetto le persone disabili e alla promozione della loro partecipazione alla dimensione civile, politica, economica, sociale e culturale paritaria, sia nei paesi in via di sviluppo sia in quelli più avanzati,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Scopo

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere, tutelare e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone disabili, nonché di promuovere il rispetto della loro dignità intrinseca.

Tra le persone disabili sono comprese le persone che soffrono di menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature che, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla vita della società su base paritaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

Il termine “Comunicazione” designa i linguaggi, la visualizzazione dei testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a caratteri ingranditi, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi di comunicazione scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, a modalità accrescitiva e alternativa, gli strumenti e i formati della comunicazione, compresa l’informazione accessibile e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

Il termine “Lingue” designa le lingue parlate e le lingue dei segni nonché altre forme di linguaggio non parlato;

L’espressione “Discriminazione basata sulla disabilità” designa qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione basata sulla disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di ostacolare o annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, su base paritaria, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o altro. Sono incluse tutte le forme di discriminazione, compreso il diniego di una ragionevole sistemazione;

L’espressione “Ragionevole sistemazione” designa qualsiasi modifica e adattamento necessari e appropriati che non comportino un onere sproporzionato o indebito, predisposti nelle situazioni specifiche in cui risultino necessari, al fine di garantire alle persone disabili il godimento o l’esercizio su base paritaria di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;

L’espressione “Progettazione universale” designa la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, senza richiedere adattamenti o allestimenti speciali. La “Progettazione universale” non deve escludere, ove necessario, l’inserimento di dispositivi assistenziali per particolari gruppi di persone disabili.

Articolo 3

Principi generali

La presente Convenzione si reggerà sui seguenti principi:

- (a) Rispetto della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale compresa la libertà di compiere le proprie scelte e dell’indipendenza delle persone;
- (b) Non discriminazione;
- (c) Piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) Rispetto delle differenze e accettazione delle persone disabili in quanto espressione della diversità umana e membri dell’umanità;
- (e) Pari opportunità;
- (f) Accessibilità;
- (g) Uguaglianza tra uomini e donne;
- (h) Rispetto per le capacità in costante evoluzione dei bambini disabili e rispetto per il diritto dei bambini disabili a salvaguardare la propria identità.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati Parte si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone disabili, senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parte si impegnano a:
 - (a) Adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura finalizzate all’applicazione dei diritti sanciti dalla presente Convenzione;

- (b) Adottare tutte le misure opportune, comprese quelle di natura legislativa, al fine di modificare o abolire le leggi, i regolamenti, le consuetudini e le pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione nei confronti delle persone disabili;
 - (c) Integrare la tutela e la promozione dei diritti umani delle persone disabili in tutte le politiche ed i programmi;
 - (d) Evitare di intraprendere qualsiasi atto o pratica incoerente con la presente Convenzione e garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano conformemente alla presente Convenzione;
 - (e) Adottare tutte le misure opportune per eliminare la discriminazione basata sulla disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
 - (f) Avviare o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, attrezzature e strutture secondo i principi della progettazione universale, ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, che richiedano il minor numero possibile di adattamenti e il costo più contenuto possibile per soddisfare le esigenze delle persone disabili, a promuoverne la disponibilità e l'utilizzo e a promuovere il ricorso alla progettazione universale nello sviluppo di standard e direttive;
 - (g) Avviare o promuovere la ricerca e lo sviluppo, e promuovere la disponibilità e l'utilizzo, di nuove tecnologie, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di sistemi di mobilità assistita, di dispositivi e tecnologie assistenziali, concepiti per le persone disabili, privilegiando le tecnologie a costo abbordabile;
 - (h) Garantire l'accessibilità dell'informazione alle persone disabili in materia di ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie assistenziali, comprese le nuove tecnologie, nonché altre forme di assistenza, servizi e strutture di supporto;
 - (i) Promuovere la formazione nel campo dei diritti sanciti dalla presente Convenzione per i professionisti e il personale che lavora con le persone disabili, al fine di migliorare l'assistenza ed i servizi forniti in virtù di tali diritti.
2. Per quanto attiene ai diritti economici, sociali e culturali, ciascuno Stato Parte si impegna ad utilizzare al massimo le risorse disponibili per adottare misure, ove necessario anche nel quadro della cooperazione internazionale, finalizzate a raggiungere progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudicare gli obblighi contenuti nella presente Convenzione e immediatamente applicabili ai sensi del diritto internazionale.
 3. Nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione di leggi e politiche finalizzate all'applicazione della presente Convenzione, e di altri processi decisionali relativi alle persone disabili, gli Stati Parte agiranno in stretta consultazione con le persone disabili, che saranno attivamente coinvolte, compresi i bambini disabili, attraverso le organizzazioni che le rappresentano.
 4. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione potrà pregiudicare qualsiasi disposizione che si riveli più incisiva ai fini della realizzazione dei diritti delle persone disabili e che sia contenuta nelle leggi di uno Stato Parte o nel diritto internazionale in vigore in quello Stato parte. Non vi saranno restrizioni né deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in qualsiasi Stato Parte alla presente Convenzione derivanti da leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini in virtù del fatto che la presente Convenzione non riconosce tali diritti o libertà o che li riconosce in misura minore.
 5. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le parti degli stati federali, senza limiti o eccezioni.

Articolo 5

Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parte riconoscono l'uguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge e il loro diritto a godere della stessa tutela e degli stessi benefici previsti dalla legge, senza alcuna discriminazione.
2. Gli Stati Parte vietano qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità e garantiranno alle persone disabili una tutela giuridica uguale ed efficace nei confronti di qualsiasi tipo di discriminazione.
3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare la discriminazione, gli Stati Parte adotteranno tutte le iniziative necessarie a garantire una ragionevole sistemazione.
4. L'adozione di eventuali misure specifiche necessarie ad accelerare o realizzare l'effettiva parità delle persone disabili non sarà considerata discriminatoria ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6

Donne disabili

1. Gli Stati Parte riconoscono che le donne e le ragazze disabili sono soggette a numerose discriminazioni, e al riguardo adotteranno misure atte a garantire il pieno e paritario godimento da parte di queste ultime di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali.
2. Gli Stati Parte adotteranno le misure necessarie a garantire il pieno sviluppo, progresso e empowerment delle donne, al fine di assicurare loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali sanciti dalla presente Convenzione.

Articolo 7

Bambini disabili

1. Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure necessarie a garantire il pieno godimento da parte dei bambini disabili di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali alla pari con gli altri bambini.
2. Tutte le azioni rivolte ai bambini disabili attribuiranno la massima considerazione alla tutela degli interessi dei bambini.
3. Gli Stati Parte garantiranno ai bambini disabili il diritto ad esprimere liberamente il proprio parere su tutte le questioni che li riguardano, e i loro pareri riceveranno la stessa attenzione, in funzione dell'età e della maturità, riservata agli altri bambini; inoltre sarà loro garantita l'assistenza necessaria in funzione della disabilità e dell'età per metterli in condizione di esercitare tale diritto.

Articolo 8

Sensibilizzazione

1. Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure tempestive, efficaci ed adeguate al fine di:
 - (a) sensibilizzare la società, anche a livello familiare, rispetto al tema delle persone disabili, e promuovere il rispetto dei diritti e della dignità delle persone disabili;
 - (b) contrastare gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche nocive nei confronti delle persone disabili, compresi quelli basati sul sesso e sull'età, in tutti i settori della vita;
 - (c) promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone disabili.
2. Tra le misure atte a raggiungere tale scopo sono inclusi:
 - (a) L'avvio e il proseguimento di campagne efficaci di sensibilizzazione finalizzate a:
 - (i) accentuare la comprensione dei diritti delle persone disabili;
 - (ii) promuovere una percezione positiva e una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone disabili;
 - (iii) Promuovere il riconoscimento delle competenze, dei meriti e delle capacità delle persone disabili, nonché del contributo che esse offrono nel posto di lavoro e nel mercato del lavoro;
 - (b) incoraggiare un atteggiamento di rispetto dei diritti delle persone disabili a tutti i livelli del sistema di istruzione, anche tra i bambini più piccoli;
 - (c) Incoraggiare tutti gli organi di informazione a raffigurare le persone disabili in termini coerenti con lo scopo della presente Convenzione;
 - (d) Promuovere programmi di formazione nel campo della sensibilizzazione incentrati sulle persone disabili e sui loro diritti.

Articolo 9

Fruibilità

1. Al fine di consentire alle persone disabili di vivere in maniera autonoma e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parte adotteranno le misure necessarie a garantire alle persone disabili l'accesso paritario all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e ad altre strutture e servizi aperti o destinati al pubblico, nelle zone urbane e rurali. Tali misure, che dovranno

comprendere l'individuazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere alla fruibilità, riguarderanno, tra l'altro:

- (a) gli edifici, le strade, i trasporti ed altre strutture all'interno e all'aperto, comprese scuole, abitazioni, strutture mediche e posti di lavoro;
 - (b) l'informazione, la comunicazione ed altri servizi, compresi i servizi elettronici e i servizi di emergenza.
2. Gli Stati Parte adotteranno inoltre le misure necessarie a:
- (a) Sviluppare, promulgare e sorvegliare l'applicazione di standard e direttive minimi per la fruibilità delle strutture e dei servizi aperti o destinati al pubblico;
 - (b) Garantire che gli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o destinati al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti della fruibilità per le persone disabili;
 - (c) Assicurare la formazione degli stakeholder nel campo delle questioni legate alla fruibilità per le persone disabili;
 - (d) Dotare gli edifici ed altre strutture aperte al pubblico di segnaletica in Braille e in altre forme di facile lettura e comprensione;
 - (e) Predisporre forme di aiuto umano e intermediari, compresi guide, lettori e interpreti professionisti della lingua dei segni, per agevolare l'accessibilità agli edifici e ad altre strutture aperte al pubblico;
 - (f) Promuovere altre forme adeguate di ausilio e supporto alle persone disabili per garantirne l'accesso all'informazione;
 - (g) Promuovere l'accesso delle persone disabili alle nuove tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
 - (h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle tecnologie e dei sistemi accessibili di informazione e comunicazione sin dallo stadio iniziale, affinché i costi di fruibilità di tali tecnologie e sistemi siano ridotti al minimo.

Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati Parte ribadiscono il diritto intrinseco alla vita di ciascun essere umano e adotteranno tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone disabili su base paritaria.

Articolo 11

Situazioni di rischio e emergenze umanitarie

Gli Stati Parte adotteranno, conformemente agli obblighi contratti in virtù del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e la legislazione internazionale in materia di diritti umani, tutte le misure necessarie a garantire la tutela e la sicurezza delle persone disabili nelle situazioni di rischio, comprese le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e i disastri naturali.

Articolo 12

Uguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati Parte ribadiscono il diritto delle persone disabili ad essere riconosciute ovunque come persone nei confronti della legge.
2. Gli Stati Parte riconoscono alle persone disabili il diritto a godere delle stesse facoltà giuridiche delle altre persone in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parte adotteranno le misure necessarie a garantire l'accesso delle persone disabili al sostegno di cui potrebbero avere bisogno nell'esercizio delle loro facoltà giuridiche.
4. Gli Stati Parte verificheranno che tutte le misure relative all'esercizio delle facoltà giuridiche prevedano forme appropriate ed efficaci di tutela al fine di prevenire gli abusi, conformemente alla legislazione internazionale in materia di diritti umani. Tali forme di tutela dovranno garantire che le misure relative all'esercizio delle facoltà giuridiche rispettino i diritti, le volontà e le preferenze della persona, siano esenti da conflitti di interesse e indebite influenze, siano proporzionate e adeguate alla

situazione della persona, si applichino per il minor tempo possibile e siano regolarmente sottoposte alla revisione da parte di un'autorità o di un organo giudiziario competente, imparziale e indipendente. Le tutele saranno commisurate al grado in cui tali misure incidono sui diritti e sugli interessi della persona.

5. In virtù delle disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte adotteranno tutte le misure appropriate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone disabili a possedere o ereditare proprietà, controllare i propri affari finanziari e avere uguale accesso a prestiti bancari, ipoteche ed altre forme di credito finanziario, e si adopereranno affinché le persone disabili non siano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parte garantiranno l'effettivo accesso alla giustizia alle persone disabili su base paritaria, anche attraverso prevedendo adattamenti procedurali e sistemazioni adatte all'età, al fine di agevolare l'efficacia del loro ruolo di partecipanti diretti o indiretti, anche in qualità di testimoni, in tutti i procedimenti di natura legale, anche nelle fasi di inchiesta e nelle altre fasi preliminari.
2. Al fine di concorrere a garantire l'effettivo accesso alla giustizia delle persone disabili, gli Stati Parte promuoveranno la formazione necessaria per tutti coloro che lavorano nel settore dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parte si assicureranno che le persone disabili, alla pari con le altre persone:
 - (a) Godano del diritto di libertà e sicurezza della persona;
 - (b) Non siano private ingiustamente o arbitrariamente della loro libertà, e che qualsiasi privazione della libertà avvenga conformemente alla legge, e che l'esistenza di una disabilità non possa in alcun modo giustificare la privazione della libertà.
2. Gli Stati Parte garantiranno che qualora le persone disabili siano private della loro libertà attraverso qualsiasi processo, sia garantito loro il diritto, come per le altre persone, a godere delle garanzie previste dalla legislazione internazionale in materia di diritti umani e che il trattamento ad esse riservato sia conforme agli obiettivi e ai principi sanciti dalla presente Convenzione, compresa la garanzia di una ragionevole sistemazione.

Articolo 15

Divieto delle torture o dei trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti

1. Nessun individuo dovrà subire torture o trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno dovrà essere sottoposto, senza dare il proprio libero consenso, alla sperimentazione medica o scientifica.
2. Gli Stati parte adotteranno tutte le misure efficaci di natura legislativa, amministrativa, giudiziaria e altro per impedire che le persone disabili, su base paritaria rispetto alle altre, siano oggetto di torture o di trattamenti o punizioni crudeli, disumane o degradanti.

Articolo 16

Divieto dello sfruttamento, della violenza e degli abusi

1. Gli Stati Parte adotteranno tutte le necessarie misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura al fine di tutelare le persone disabili, all'interno e all'esterno delle loro case, da qualsiasi forma di sfruttamento, violenza e abuso, compresi gli aspetti legati al genere.
2. Gli Stati Parte adotteranno inoltre le misure necessarie a prevenire qualsiasi forma di sfruttamento, violenza e abuso prevedendo, tra l'altro, forme adeguate di assistenza in base al genere e all'età e di sostegno alle persone disabili, alle loro famiglie e ai loro assistenti, anche attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze su come evitare, riconoscere e riferire casi di sfruttamento, violenza e

abuso. Gli Stati Parte garantiranno che i servizi di tutela tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Al fine di impedire il verificarsi di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parte garantiranno che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone disabili siano efficacemente monitorati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure necessarie a promuovere il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone disabili vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o abuso, anche attraverso la predisposizione di servizi di tutela. Tale recupero e reinserimento dovranno avere luogo in un ambiente che stimoli la salute, il benessere, il rispetto di sé, la dignità e l'autonomia della persona e che tenga conto dei bisogni specifici legati al genere e all'età.
5. Gli Stati Parte attueranno leggi e politiche efficaci, comprese leggi e politiche incentrate sulle donne e i bambini, per garantire che i casi di sfruttamento, violenza e abuso a danno delle persone disabili siano individuati, indagati e, ove necessario, processati.

Articolo 17

Tutela dell'integrità della persona

Ogni persona disabile ha diritto al rispetto della sua integrità fisica e mentale su base paritaria rispetto alle altre persone.

Articolo 18

Libertà di movimento e nazionalità

Gli Stati Parte riconosceranno i diritti delle persone disabili alla libertà di movimento, alla libertà di eleggere la propria residenza e alla nazionalità, su base paritaria, anche garantendo che le persone disabili:

- (a) abbiano diritto ad acquisire e cambiare la nazionalità e non siano private della loro nazionalità arbitrariamente o a causa di una disabilità;
 - (b) non siano private, sulla base di una disabilità, della facoltà di ottenere, possedere e utilizzare la documentazione relativa alla loro nazionalità o altro tipo di documentazione identificativa, o di ricorrere a procedure pertinenti quali le pratiche migratorie, che si rendano necessarie ai fini dell'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
 - (c) Siano libere di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio;
 - (d) Non siano private, arbitrariamente o in base alla disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.
3. I bambini disabili saranno registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto sin dalla nascita ad un cognome, all'acquisizione di una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i lor genitori ed essere allevati dagli stessi.

Articolo 19

Vita indipendente e inserimento nella comunità

Gli Stati Parte alla presente Convenzione riconoscono l'uguale diritto di tutte le persone disabili a vivere all'interno della comunità, a compiere uguali scelte rispetto agli altri, e adotteranno le misure efficaci e necessarie al fine di agevolare il pieno godimento da parte delle persone disabili di questo diritto e il loro pieno inserimento e partecipazione alla comunità, garantendo che:

- (a) Le persone disabili abbiano l'opportunità di scegliere il luogo di residenza e il luogo e le persone con cui vivere su base paritaria e non siano obbligate ad accettare sistemazioni particolari;
- (b) Le persone disabili abbiano accesso ad una serie di servizi comunitari di supporto all'interno della propria abitazione, residenziali e di altra natura, compresa l'assistenza personale necessaria ad accompagnarle nella vita e nell'inserimento nella comunità, e a prevenire l'isolamento o la segregazione dalla comunità;
- (c) I servizi e le strutture comunitarie destinati a tutta la popolazione siano disponibili su base paritaria per le persone disabili e tengano conto delle loro esigenze.

Articolo 20

Mobilità personale

Gli Stati Parte adotteranno misure efficaci atte a garantire il più alto grado di indipendenza nella mobilità personale per le persone disabili, anche tramite:

- (a) la mobilità personale agevolata per le persone disabili nei modi e nei tempi da esse indicati e a prezzi abbordabili;
- (b) l'accesso agevolato da parte delle persone disabili agli ausili alla mobilità di qualità, ai dispositivi e alle tecnologie assistenziali, alle forme di ausilio umano e agli intermediari, anche rendendoli fruibili a costi abbordabili;
- (c) la formazione nel campo delle tecniche di mobilità per le persone disabili e per il personale specializzato che lavora con le persone disabili;
- (d) l'incoraggiamento agli enti che producono ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di assistenza a tenere conto di tutti gli aspetti della mobilità nell'interesse delle persone disabili.

Articolo 21

Libertà di espressione e di opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parte adotteranno tutte le misure necessarie a garantire che le persone disabili possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e divulgare informazioni e idee su base paritaria rispetto alle altre persone e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione prescelti, ai sensi dell'articolo 2 della presente Convenzione, anche tramite:

- (a) la diffusione tempestiva e senza oneri aggiuntivi delle informazioni per il pubblico alle persone disabili in formati e con tecnologie accessibili, adattati ai diversi tipi di disabilità;
- (b) l'accettazione e l'agevolazione dell'uso dei linguaggi dei segni, del Braille, dei sistemi di comunicazione accrescitiva e alternativa e di qualsiasi altro mezzo, modalità e formato di comunicazione scelto dalle persone disabili nell'ambito di interazioni ufficiali;
- (c) l'invito rivolto agli enti privati che forniscono servizi al pubblico, anche attraverso Internet, a predisporre le informazioni e i servizi in formati accessibili e utilizzabili per le persone disabili;
- (d) l'appello rivolto agli organi di informazione, compresi i provider di informazioni Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone disabili;
- (e) il riconoscimento e la promozione del linguaggio dei segni.

Articolo 22

Rispetto della privacy

1. Nessuna persona disabile, indipendentemente dal suo luogo di residenza o dalla sua sistemazione abitativa, dovrà subire interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, famiglia, casa o corrispondenza o altro tipo di comunicazione né attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione. Le persone disabili hanno diritto a beneficiare della tutela della legge contro tali interferenze o attacchi.
2. Gli Stati Parte tuteleranno la privacy delle informazioni relative alla persona, alla salute e alla riabilitazione delle persone disabili su base paritaria.

Articolo 23

Rispetto della casa e della famiglia

1. Gli Stati Parte adotteranno misure efficaci ed adeguate per eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone disabili in tutte le questioni legate al matrimonio, alla famiglia, alla parentela e alle relazioni personali, su base paritaria, al fine di garantire che:
 - (a) Sia riconosciuto il diritto di tutte le persone disabili in età da matrimonio di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei futuri coniugi;
 - (b) Sia riconosciuto il diritto delle persone disabili di decidere liberamente e responsabilmente del numero dei loro figli e della distanza tra loro e di avere accesso ad informazioni adeguate alla loro età, alle informazioni in materia riproduttiva e di pianificazione familiare e siano predisposti i mezzi necessari a consentire l'esercizio di tali diritti;
 - (c) Le persone disabili, compresi i bambini, mantengano la loro fertilità su base paritaria.

2. Gli Stati Parte garantiranno i diritti e le responsabilità delle persone disabili relativamente alla tutela, all'affidamento, alla tutela degli interessi, all'adozione di bambini o analoghe istituzioni, laddove tali concetti siano presenti nella legislazione nazionale; in tutti i casi sarà attribuita la massima importanza alla difesa dell'interesse del bambino. Gli Stati Parte presteranno adeguata assistenza alle persone disabili nell'esercizio delle loro responsabilità nei confronti dei bambini.
3. Gli Stati Parte garantiranno che i bambini disabili godano di uguali diritti nell'ambito della vita familiare. Al fine di esercitare tali diritti, e per prevenire l'occultazione, l'abbandono, la negligenza e la segregazione dei bambini disabili, gli Stati Parte si impegnano a diffondere in maniera tempestiva ed esaustiva informazioni, servizi e supporto ai bambini disabili ed alle loro famiglie.
4. Gli Stati Parte dovranno garantire che un bambino non sia separato dal o dai suoi genitori contro la loro volontà, tranne nel caso in cui le autorità competenti, soggette a verifica giudiziaria, stabiliscano conformemente alle leggi e alle procedure applicabili che tale separazione si rende necessaria in funzione dell'interesse del bambino. In nessun caso un bambino potrà essere separato dai genitori a causa di una disabilità sia del bambino sia di uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati Parte dovranno, laddove i familiari più stretti non siano in grado di prendersi cura di un bambino disabile, compiere ogni sforzo necessario per predisporre sistemi alternativi di assistenza all'interno della famiglia allargata e, in caso di impossibilità, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Articolo 24

Istruzione

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone disabili all'istruzione. Al fine di realizzare tale diritto senza discriminazioni e sulla base delle pari opportunità, gli Stati Parte dovranno garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e un sistema di formazione permanente teso a:
 - (a) realizzare il pieno sviluppo del potenziale umano e del senso di dignità e di autostima, e il rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
 - (b) realizzare il massimo sviluppo della personalità, del talento e della creatività, nonché delle attitudini fisiche e mentali delle persone disabili;
 - (c) consentire alle persone disabili di partecipare con efficacia alla vita di una società libera.
2. Nell'ambito della realizzazione di tale diritto, gli Stati Parte dovranno garantire che:
 - (a) le persone disabili non siano escluse dal sistema di istruzione generale a causa di una disabilità e che i bambini disabili non siano esclusi dall'istruzione elementare gratuita ed obbligatoria, né dall'istruzione secondaria, a causa della disabilità;
 - (b) le persone disabili abbiano accesso ad un'istruzione elementare inclusiva, di qualità e gratuita e all'istruzione secondaria su base paritaria rispetto agli altri nell'ambito delle comunità di appartenenza;
 - (c) sia prevista una ragionevole sistemazione che soddisfi le esigenze della persona;
 - (d) le persone disabili ricevano il sostegno necessario, nell'ambito del sistema di istruzione generale, per agevolare l'efficacia del processo educativo;
 - (e) siano previste misure di sostegno efficaci in ambienti che ottimizzino lo sviluppo accademico e sociale, coerentemente con l'obiettivo della piena inclusione.
3. Gli Stati Parte dovranno consentire alle persone disabili di acquisire competenze di vita pratica e sviluppo sociale atte ad agevolare la loro piena ed efficace partecipazione all'istruzione in qualità di membri della comunità. A tal fine, gli Stati Parte adotteranno misure finalizzate a:
 - (a) facilitare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, dei sistemi, mezzi e formati accrescitivi e alternativi di comunicazione e le competenze in materia di orientamento e mobilità, e a facilitare il sostegno e il mentoring tra pari;
 - (b) facilitare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;
 - (c) garantire che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini, non vedenti, non udenti o non udenti e non vedenti sia dispensata nei linguaggi, nei modi e con i mezzi di comunicazione più adatti agli individui, e in ambienti che ottimizzino lo sviluppo accademico e sociale;

4. Al fine di contribuire alla realizzazione di tale diritto, gli Stati Parte adotteranno le misure necessarie per assumere insegnanti, compresi insegnanti disabili, specializzati nel linguaggio dei segni e/o nel Braille, e per formare i professionisti e gli impiegati a tutti i livelli nel settore dell'istruzione. Tale formazione dovrà integrare la sensibilizzazione alla disabilità e all'uso di modi, mezzi e formati di comunicazione accrescitiva e alternativa, di tecniche e di materiali didattici di sostegno alle persone disabili.
5. Gli Stati Parte dovranno garantire che le persone disabili siano in grado di accedere all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per gli adulti e alla formazione permanente senza discriminazioni e su base paritaria. A tal fine, gli Stati Parte dovranno garantire che una ragionevole sistemazione per le persone disabili.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parte riconoscono che le persone disabili hanno il diritto di godere dei massimi livelli di salute senza discriminazioni basate sulla disabilità. Gli Stati Parte dovranno adottare le misure necessarie a garantire l'accesso delle persone disabili a servizi sanitari sensibili alle tematiche di genere, compresa la riabilitazione collegata alla salute. In particolare, gli Stati Parte dovranno:

- (a) garantire alle persone disabili la stessa gamma, qualità e livello di assistenza sanitaria e di programmi gratuiti o abordabili garantiti alle altre persone, anche nel campo della salute sessuale e riproduttiva e dei programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
- (b) erogare le prestazioni sanitarie necessarie alle persone disabili in funzione della loro disabilità, compresi l'individuazione tempestiva e l'intervento ove necessario, e i servizi destinati a minimizzare e prevenire ulteriori disabilità, anche per i bambini e gli anziani;
- (c) erogare le prestazioni sanitarie nelle immediate vicinanze delle comunità di appartenenza delle persone, anche per le zone rurali;
- (d) pretendere dai professionisti della salute di prestare la stessa assistenza di qualità alle persone disabili e alle altre, anche sulla base del consenso libero e informato, attraverso, tra l'altro, la sensibilizzazione alle tematiche dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia e delle esigenze delle persone disabili attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l'assistenza sanitaria pubblica e privata;
- (e) Vietare la discriminazione nei confronti delle persone disabili nell'ambito dei programmi di assicurazione sanitaria e di assicurazione sulla vita, laddove tale assicurazione sia consentita dalla legislazione nazionale, che dovranno essere garantiti in modo giusto e ragionevole;
- (f) Impedire che siano negate in via discriminatoria le cure mediche o le prestazioni sanitarie, il cibo e i liquidi a causa di una disabilità.

Articolo 26

Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parte adotteranno misure efficaci e adeguate, anche attraverso il sostegno tra pari, per consentire alle persone disabili di raggiungere e mantenere la massima indipendenza, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali e il pieno inserimento e partecipazione a tutti gli aspetti della vita. A tal fine, gli Stati Parte dovranno organizzare, potenziare ed ampliare i servizi ed i programmi generali di abilitazione e riabilitazione, in particolare nei settori della salute, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, affinché tali servizi e programmi:
 - (a) inizino il prima possibile e siano basati sulla valutazione pluridisciplinare dei bisogni e dei punti di forza individuali;
 - (b) sostengano la partecipazione e l'inserimento nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontari e siano disponibili per le persone disabili nelle immediate vicinanze delle loro comunità, anche nelle zone rurali.
2. Gli Stati Parte promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente dei professionisti e degli impiegati che lavorano nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parte promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l'uso di dispositivi e tecnologie assistenziali, destinati alle persone disabili, collegati all'abilitazione e alla riabilitazione.

Articolo 27

Lavoro e occupazione

Gli Stati Parte riconoscono l'uguale diritto al lavoro delle persone disabili; ciò comprende il diritto all'opportunità di guadagnarsi da vivere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone disabili. Gli Stati Parte dovranno salvaguardare e promuovere la realizzazione del diritto al lavoro, anche per coloro che accusano una disabilità nel corso della loro vita lavorativa, adottando misure adeguate, anche di natura legislativa, finalizzate, tra l'altro, a:

- (a) Vietare qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità per tutto ciò che riguarda qualsiasi forma di occupazione, comprese le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, continuazione dell'impiego, carriera lavorativa e condizioni sicure e sane di lavoro;
- (b) Tutelare l'uguale diritto delle persone disabili a beneficiare di condizioni di lavoro eque e favorevoli, comprese le pari opportunità e la pari retribuzione per lo stesso tipo di lavoro, di condizioni di lavoro sicure e sane, compresa la difesa dalle molestie e la composizione delle vertenze;
- (c) Garantire che le persone disabili siano in grado di esercitare i loro diritti sindacali e lavorativi su base paritaria;
- (d) Consentire alle persone disabili di avere effettivamente accesso ai programmi generali di orientamento tecnico e professionale, ai servizi di collocamento e alla formazione professionale e permanente;
- (e) Promuovere opportunità di lavoro e avanzamento di carriera per le persone disabili nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nella fase della ricerca, dell'ottenimento, del mantenimento e del ritorno al lavoro;
- (f) Promuovere opportunità di impiego autonomo, imprenditoriale, di sviluppo di cooperative e di avvio di un'impresa propria;
- (g) Inserire le persone disabili nel settore del pubblico impiego;
- (h) Promuovere l'occupazione delle persone disabili nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate, prevedendo tra l'altro programmi di azione anti-discriminatori, incentivi ed altro;
- (i) Garantire che le persone disabili usufruiscano di una ragionevole sistemazione nel posto di lavoro;
- (j) Promuovere l'acquisizione da parte delle persone disabili di un'esperienza lavorativa in un mercato del lavoro aperto;
- (k) Promuovere la riqualificazione professionale e lavorativa, il mantenimento del posto di lavoro e i programmi di reinserimento per le persone disabili;

3. Gli Stati Parte dovranno garantire che le persone disabili non siano vittime di schiavitù o asservimento e che siano tutelate, su base paritaria, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28

Condizioni di vita adeguate e tutela sociale

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone disabili a godere di condizioni di vita adeguate per sé e per le loro famiglie, compresi gli aspetti relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'abitazione, e al miglioramento costante delle condizioni di vita, e adotteranno le misure necessarie a salvaguardare e promuovere la realizzazione di tale diritto senza discriminazioni basate sulla disabilità.
2. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone disabili alla tutela sociale e al godimento di tale diritto senza discriminazioni basate sulla disabilità e dovranno adottare le misure necessarie a salvaguardare e promuovere la realizzazione di tale diritto, tra cui misure tese a:
 - (a) Garantire pari accesso per le persone disabili ai servizi idrici e garantire l'accesso a servizi adeguati e abbordabili, dispositivi di ausilio e altri tipi di assistenza legata ai bisogni delle persone disabili;

- (b) Garantire l'accesso delle persone disabili, in particolare donne e ragazze disabili e anziani disabili, ai programmi di protezione sociale e ai programmi di riduzione della povertà;
- (c) Garantire l'accesso delle persone disabili e delle loro famiglie che vivono in condizioni di povertà all'assistenza da parte dello Stato per le spese legate alla disabilità, comprese le iniziative di formazione, consulenza, assistenza finanziaria e ricovero temporaneo;
- (d) Garantire l'accesso delle persone disabili ai programmi di edilizia pubblica;
- (e) Garantire pari accesso delle persone disabili alle prestazioni ed ai programmi pensionistici.

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parte garantiranno alle persone disabili i diritti politici e la possibilità di goderne su base paritaria, e si impegneranno a:

- (a) Garantire che le persone disabili possano partecipare efficacemente e pienamente alla vita pubblica e politica alla pari con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone disabili di votare e di essere elette; a tal fine, adotteranno misure tese a:
 - (i) garantire che le procedure, le strutture e i materiali elettorali siano adeguati, accessibili e di facile uso e comprensione;
 - (ii) Tutelare il diritto delle persone disabili di votare nel segreto dell'urna alle elezioni e referendum senza intimidazioni, di candidarsi alle elezioni, di ricoprire incarichi pubblici e di svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove necessario, l'uso delle nuove tecnologie e delle tecnologie assistite;
 - (iii) Garantire la libera espressione della volontà delle persone disabili in quanto elettori e, a tal fine e ove necessario, su loro richiesta, consentire l'assistenza durante il voto da parte di una persona di fiducia;
- (b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone disabili possano partecipare efficacemente e pienamente alla vita pubblica, senza discriminazioni e alla pari con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, compresa:
 - (j) La partecipazione ad organizzazioni e associazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese, e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
 - (ii) La costituzione e l'associazione ad organizzazioni di persone disabili che rappresentano le persone disabili a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale, ludica, ricreativa e sportiva

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone disabili di partecipare alla pari con gli altri alla vita culturale e adotteranno le misure opportune per garantire che le persone disabili:

- (a) Abbiano accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
- (b) Abbiano accesso ai programmi televisivi, cinematografici, teatrali e alle attività culturali di altro tipo, in formati accessibili;
- (c) Abbiano accesso ai luoghi dove si svolgono spettacoli o servizi culturali, come teatri, musei, sale cinematografiche, biblioteche e servizi turistici e, nella misura del possibile, abbiano accesso ai monumenti e ai siti di interesse culturale nazionale.

3. Gli Stati Parte adotteranno misure adeguate per consentire alle persone disabili di avere l'opportunità di sviluppare e utilizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

4. Gli Stati Parte adotteranno le misure necessarie, conformemente al diritto internazionale, a garantire che le leggi di tutela della proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo inopportuno o discriminatorio all'accesso da parte delle persone disabili ai materiali culturali.

5. Le persone disabili avranno diritto, alla pari con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, compresa la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.

6. Allo scopo di consentire alle persone disabili di partecipare alla pari con gli altri alle attività ludiche, ricreative e sportive, gli Stati Parte adotteranno le misure necessarie per:
 - (a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione più ampia possibile delle persone disabili alle principali attività sportive a tutti i livelli;
 - (b) Garantire che le persone disabili abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specificamente concepite per i disabili e, a tal fine, predisporre, alla pari con gli altri, forme di addestramento, allenamento e risorse adeguate;
 - (c) Garantire che le persone disabili abbiano accesso ai luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
 - (d) Garantire che i bambini disabili abbiano pari accesso alla partecipazione ad attività di gioco, ricreative, e sportive, comprese le attività previste in ambito scolastico;
 - (e) Garantire che gli operatori del settore ricreativo, turistico, ludico e sportivo agevolino l'accesso delle persone disabili ai loro servizi.

Articolo 31

Statistiche e raccolta di dati

1. Gli Stati Parte si impegnano a raccogliere le informazioni adeguate, compresi i dati statistici e le ricerche, a consentire loro di formulare e attuare le politiche necessarie ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. Il processo di raccolta e gestione di tali informazioni dovrà:
 - (a) osservare le salvaguardie stabilite dalla legge, compresa la legislazione in materia di protezione dei dati, garantire la riservatezza ed il rispetto della privacy delle persone disabili;
 - (b) Osservare le norme internazionalmente accettate di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici nella raccolta e nell'uso dei dati statistici.
2. Le informazioni raccolte in virtù del presente articolo saranno analizzate nella maniera più opportuna e utilizzate per valutare l'osservanza da parte degli Stati Parte degli obblighi sanciti dalla presente Convenzione e per individuare e rimuovere le barriere che impediscono alle persone disabili di esercitare i loro diritti.
3. Gli Stati Parte si assumeranno la responsabilità della diffusione di tali statistiche e le renderanno accessibili alle persone disabili e agli altri.

Articolo 32

Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parte riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione per sostenere gli sforzi nazionali tesi a realizzare lo scopo e gli obiettivi della presente Convenzione, e adotteranno le misure necessarie e efficaci a tale riguardo, nel quadro delle relazioni tra Stati e, ove opportuno, nel quadro di partenariati con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con la società civile, in particolare le organizzazioni di persone disabili. Tali misure potrebbero prevedere, tra l'altro:
 - (a) La garanzia di una cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, inclusiva e accessibile alle persone disabili;
 - (b) L'agevolazione ed il sostegno alle iniziative di formazione delle capacità, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi;
 - (c) La facilitazione della cooperazione nel campo della ricerca e dell'accesso alla conoscenza scientifica e tecnica;
 - (d) L'offerta, ove opportuno, di assistenza tecnica ed economica, anche agevolando l'accesso e la condivisione di tecnologie accessibili e assistite, e attraverso il trasferimento di tecnologie.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il dovere degli Stati Parte di adempiere agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione.

Articolo 33

Attuazione e monitoraggio a livello nazionale

1. Gli Stati Parte, conformemente al loro assetto organizzativo, nomineranno uno o più punti focali all'interno del governo incaricati di seguire l'attuazione della presente Convenzione, e prenderanno in seria considerazione l'istituzione o la designazione di un meccanismo di coordinamento interno al governo per agevolare le azioni collegate nei diversi settori e a diversi livelli.
2. Gli Stati Parte dovranno, conformemente ai loro ordinamenti giuridici e amministrativi, mantenere, rafforzare, designare o istituire al loro interno, una struttura adeguata che comprenda uno o più meccanismi indipendenti, incaricata di promuovere, tutelare e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel quadro della designazione o dell'istituzione di tale meccanismo, gli Stati Parte dovranno tenere conto dei principi relativi allo status ed al funzionamento delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone disabili e le loro organizzazioni di rappresentanza, dovranno essere coinvolte e partecipare pienamente al processo di monitoraggio.

Articolo 34

Commissione per i Diritti delle Persone Disabili

1. Sarà istituita una Commissione per i Diritti delle Persone Disabili (qui di seguito denominata "la Commissione), incaricata di svolgere le funzioni indicate qui di seguito.
2. La Commissione sarà costituita, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Al raggiungimento di ulteriori sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, saranno aggiunti altri sei membri alla Commissione, fino a raggiungere un massimo di diciotto membri.
3. I membri della Commissione ricopriranno il loro incarico a titolo personale e dovranno godere di un'alta levatura morale, nonché di rinomata competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nel procedere alla nomina dei loro candidati, gli Stati Parte sono invitati a tenere nella dovuta considerazione le disposizioni previste all'articolo 4.3 della presente Convenzione.
4. I membri della Commissione saranno eletti dagli Stati Parte, in base al criterio dell'equa distribuzione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali ordinamenti giuridici, dell'equilibrio tra i generi nella rappresentanza e della partecipazione di esperti disabili.
5. I membri della Commissione saranno eletti a scrutinio segreto scegliendo da un elenco di persone nominate dagli Stati Parte tra i propri cittadini nell'ambito delle riunioni della Conferenza delle Parti. Durante tali riunioni, per le quali il quorum sarà costituito dai due terzi degli Stati Parte, le persone elette in seno alla Commissione saranno quelle che avranno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.
6. L'elezione iniziale si svolgerà al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà una lettera agli Stati Parte, invitandoli a presentare le candidature entro due mesi. Il Segretario Generale preparerà in seguito una lista in ordine alfabetico di tutte le persone candidate, indicando gli Stati Parte che le hanno candidate, e la sottoporrà agli Stati Parte alla presente Convenzione.
7. I membri della Commissione saranno eletti per un mandato di quattro anni e rieleggibili per un secondo mandato. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nominativi delle sei persone saranno estratti a sorte dal presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. L'elezione degli altri sei membri della Commissione avverrà in occasione di regolari elezioni, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
9. Qualora un membro della Commissione muoia o si dimetta o dichiarerà di non potere più svolgere le sue funzioni per qualunque altro motivo, lo Stato Parte che ha nominato il membro designerà un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente articolo, per portare a termine il mandato.
10. La Commissione adotterà il proprio regolamento.
11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite metterà a disposizione il personale e le strutture necessarie all'efficace svolgimento delle funzioni della Commissione in virtù della presente Convenzione, e convocherà la sua prima riunione.

12. Previa approvazione dell'Assemblea Generale, i membri della Commissione istituita in virtù della presente Convenzione percepiranno emolumenti prelevati dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni stabiliti dall'Assemblea, tenuto conto della rilevanza delle responsabilità della Commissione.
13. I membri della Commissione avranno diritto ad usufruire delle strutture, dei privilegi e delle immunità previsti per gli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite secondo quanto stabilito nei pertinenti capitoli della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35

Rapporti degli Stati Parte

1. Ciascuno Stato Parte presenterà alla Commissione, attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto esauriente sulle misure adottate per adempiere agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione e sui progressi realizzati a tale riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2. In seguito, gli Stati Parte presenteranno i successivi rapporti almeno ogni quattro anni e ogni qualvolta la Commissione lo richieda.
3. La Commissione stabilirà le linee guida applicabili al contenuto dei rapporti.
4. Lo Stato Parte che abbia presentato un rapporto iniziale esauriente alla Commissione non dovrà, nei rapporti successivi, ripetere informazioni precedentemente fornite. Nella preparazione dei rapporti da presentare alla Commissione, gli Stati Parte sono invitati ad adottare procedure improntate all'apertura e alla trasparenza e a tenere in debita considerazione la disposizione stabilita all'articolo 4.3 della presente Convenzione.
5. I rapporti potranno indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi sanciti dalla presente Convenzione.

Articolo 36

Esame dei rapporti

1. Ciascun rapporto sarà esaminato dalla Commissione, che farà al riguardo i suggerimenti e le raccomandazioni generali che riterrà opportuni e li trasmetterà agli Stati Parte interessati. Lo Stato Parte potrà rispondere alla Commissione fornendo le informazioni che riterrà più opportune. La Commissione potrà richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parte relativamente all'attuazione della presente Convenzione.
2. Qualora uno Stato Parte sia in grande ritardo nella presentazione di un rapporto, la Commissione potrà notificare allo Stato Parte interessato l'esigenza di esaminare l'attuazione della presente Convenzione sul suo territorio, sulla base di informazioni affidabili a disposizione della Commissione, qualora il relativo rapporto non sia stato presentato entro tre mesi dalla notifica. La Commissione inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato parte risponda presentando il rapporto richiesto, si applicheranno le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite si incaricherà di trasmettere i rapporti disponibili a tutti gli Stati Parte.
4. Gli Stati Parte garantiranno la più ampia diffusione pubblica dei rapporti nei loro paesi e faciliteranno l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali relativi a tali rapporti.
5. La Commissione trasmetterà i rapporti degli Stati Parte, ove lo ritenga opportuno, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite e agli altri organi competenti, al fine di formulare una richiesta o segnalare l'esigenza di un parere o di un'assistenza tecnica in merito, accanto alle eventuali osservazioni e raccomandazioni della Commissione.

Articolo 37

Cooperazione tra Stati Parte e Commissione

1. Ciascuno Stato Parte collaborerà con la Commissione e assisterà i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nei suoi rapporti con gli Stati Parte, la Commissione terrà in debita considerazione i modi e i mezzi per rafforzare le capacità nazionali nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38

Rapporti della Commissione con gli altri organismi

Al fine di incoraggiare l'efficace attuazione della presente Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della presente Convenzione:

- (a) Le agenzie specializzate e gli altri organi delle Nazioni Unite avranno diritto ad essere rappresentate nell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nella portata del loro mandato. La Commissione potrà invitare le agenzie specializzate e gli altri organi competenti, ove lo ritenga opportuno, a fornire pareri autorevoli sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nella portata dei loro rispettivi mandati. La Commissione potrà invitare le agenzie specializzate e gli altri organi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nella portata delle loro attività;
- (b) La Commissione, nell'esecuzione del proprio mandato, potrà consultarsi, ove opportuno, con altri organismi competenti istituiti ai sensi dei trattati internazionali sui diritti umani, allo scopo di verificare la coerenza delle rispettive linee guida dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare doppioni o sovrapposizioni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Articolo 39

Rapporto della Commissione

La Commissione presenterà ogni due anni un rapporto sulle sue attività all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e potrà fare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame delle informazioni e dei rapporti ricevuti dagli Stati Parte. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali saranno inclusi nel rapporto della Commissione accanto ad eventuali commenti degli Stati Parte.

Articolo 40

Conferenza delle Parti

1. Gli Stati Parte si riuniranno regolarmente nella Conferenza delle Parti per esaminare tutte le questioni attinenti all'attuazione della presente Convenzione.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a scadenza biennale o a seguito di una decisione della Conferenza delle Parti.

Articolo 41

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e organizzazioni di integrazione regionale presso la sede delle Nazioni Unite di New York, a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 43

Consenso all'adesione

La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari e alla conferma formale da parte delle organizzazioni di integrazione regionale firmatarie. Sarà aperta all'adesione di qualsiasi Stato o organizzazione di integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione.

Articolo 44

Organizzazioni di integrazione regionale

1. L'espressione "Organizzazione di integrazione regionale" indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri abbiano trasferito alcune competenze nelle materie regolamentate dalla presente Convenzione. Tali organizzazioni dovranno dichiarare, nei rispettivi strumenti formali di conferma o adesione, la portata della loro competenza nelle materie regolamentate dalla presente Convenzione. In seguito, esse informeranno il depositario di qualsiasi modifica sostanziale della portata della loro competenza.
2. I riferimenti agli "Stati Parte" nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, non sarà preso in considerazione alcuno strumento depositato da un'organizzazione di integrazione regionale.
4. Le organizzazioni di integrazione regionale, nelle questioni di loro competenza, potranno esercitare il loro diritto di voto alla Conferenza delle Parti, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parte alla presente Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto qualora lo eserciti uno dei loro Stati membri e vice versa.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione di integrazione regionale che ratifichi, confermi formalmente o aderisca alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del proprio strumento.

Articolo 46

Riserve

1. Non saranno consentite riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
2. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47

Emendamenti

1. Qualsiasi Stato Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione e presentarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale dovrà trasmettere le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di comunicare se siano favorevoli alla convocazione di una Conferenza delle Parti al fine di esaminare e decidere in merito alla proposta. Qualora entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parte sia favorevole alla convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti sarà sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale per l'approvazione e in seguito agli Stati Parte per l'accettazione.
2. Un emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di accettazione dei due terzi degli Stati Parte presenti alla data di adozione dell'emendamento. In seguito, l'emendamento entrerà in vigore per

qualsiasi Stato Parte trenta giorni dopo il deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento sarà vincolante unicamente per gli Stati Parte che lo avranno accettato.

3. Qualora la Conferenza delle Parti decida in tal senso su base consensuale, un emendamento adottato e approvato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo e che riguardi esclusivamente gli articoli 34,38,39 e 40, entrerà in vigore per tutti gli Stati Parte trenta giorni dopo che il deposito degli strumenti di accettazione dei due terzi degli Stati parte presenti al momento dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48

Denuncia

La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato Parte tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 49

Formato accessibile

Il testo della presente Convenzione sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50

Versioni originali

Le versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione faranno tutte egualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione

Protocollo Facoltativo alla Convenzione sui Diritti delle Persone Disabili

Gli Stati Parte al presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Uno Stato Parte al presente Protocollo (“Stato Parte”) riconosce la competenza della Commissione sui Diritti delle Persone Disabili (“la Commissione”) per ricevere ed esaminare comunicazioni da e per conto di individui o gruppi di individui sottoposti alla sua giurisdizione che affermino di essere vittime di una violazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di tale Stato Parte.
2. Nessuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte alla Convenzione che non sia parte al presente Protocollo potrà essere inviata alla Commissione.

Articolo 2

La Commissione riterrà inammissibile una comunicazione qualora:

- (a) la comunicazione sia anonima;
- (b) la comunicazione costituisca un abuso del diritto di presentare tale comunicazione o sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c) la stessa questione sia già stata esaminata dalla Commissione o sia stata o sia attualmente esaminata nel quadro di una diversa procedura di inchiesta o composizione internazionale;
- (d) non siano stati esperiti tutti i rimedi interni disponibili, salvo nel caso in cui l’applicazione dei rimedi si protragga irragionevolmente o lasci presupporre la difficoltà di addivenire ad un’efficace soluzione;
- (e) sia manifestamente infondata o non sufficientemente sostanziata; o qualora
- (f) i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte interessato salvo nel caso in cui i fatti siano proseguiti dopo quella data.

Articolo 3

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2 del presente Protocollo, la Commissione dovrà informare lo Stato Parte di qualsiasi comunicazione ad essa presentata in via riservata. Entro sei mesi, lo Stato ricevente dovrà presentare alla Commissione spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano la questione, come pure l’eventuale soluzione adottata dallo Stato.

Articolo 4

1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima della determinazione del merito, la Commissione potrà trasmettere allo Stato Parte interessato una richiesta, che dovrà essere urgentemente accolta, affinché lo Stato Parte adotti le misure temporanee necessarie ad evitare eventuali danni irreparabili alla o alle vittime della presunta violazione.
2. L’esercizio da parte della Commissione della sua facoltà ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non comporta la determinazione dell’ammissibilità o del merito della comunicazione.

Articolo 5

La Commissione si riunirà a porte chiuse per esaminare le comunicazioni previste in virtù del presente Protocollo. Dopo l’esame di una comunicazione, la Commissione trasmetterà i suoi eventuali suggerimenti o raccomandazioni allo Stato Parte interessato e all’autore della comunicazione.

Articolo 6

1. Qualora la Commissione riceva informazioni attendibili che segnalano violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato Parte dei diritti sanciti dalla Convenzione, la Commissione inviterà lo Stato Parte a collaborare all'esame delle informazioni e a presentare al riguardo le sue osservazioni.
2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo Stato Parte interessato e di altre informazioni affidabili disponibili, la Commissione potrà designare uno o più membri per condurre un'indagine e riferire rapidamente dei suoi esiti alla Commissione stessa. Ove le condizioni lo consentano e con il consenso dello Stato Parte, l'indagine potrà comportare una missione sul territorio.
3. Dopo aver esaminato i risultati di tale indagine, la Commissione li trasmetterà allo Stato Parte interessato insieme ai suoi commenti e raccomandazioni.
4. Lo Stato Parte interessato dovrà, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati con i commenti e le raccomandazioni trasmessi dalla Commissione, sottoporre le sue osservazioni alla Commissione.
5. Tale indagine dovrà essere condotta in via riservata e si dovrà ricercare la collaborazione dello Stato Parte in tutte le fasi del procedimento.

Articolo 7

1. La Commissione potrà invitare lo Stato Parte interessato ad includere nel suo rapporto, ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, le informazioni relative alle misure adottate a seguito dell'indagine condotta in virtù dell'articolo 6 del presente Protocollo.
2. La Commissione potrà, se del caso, allo scadere del termine di sei mesi di cui all'articolo 6.4, invitare lo Stato Parte interessato ad informarla delle misure adottate a seguito dell'indagine.

Articolo 8

Ciascuno Stato Parte potrà, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, dichiarare di non riconoscere la competenza della Commissione prevista agli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma da parte degli Stati firmatari e delle organizzazioni di integrazione regionale della Convenzione presso la sede delle Nazioni Unite di New York, a partire dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo sarà soggetto alla ratifica da parte degli Stati firmatari del presente Protocollo che hanno ratificato o aderito alla Convenzione. Sarà soggetto alla conferma formale da parte delle organizzazioni di integrazione regionale del presente Protocollo che hanno formalmente confermato o aderito alla Convenzione. Sarà aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo.

Articolo 12

1. L'espressione "Organizzazione di integrazione regionale" indica un'organizzazione costituita da stati sovrani di una determinata regione, a cui gli stati membri abbiano trasferito alcune competenze nelle materie regolamentate dalla Convenzione e dal presente Protocollo. Tali organizzazioni dovranno dichiarare, nei loro strumenti di conferma formale o di adesione, la portata della loro competenza rispetto alle questioni regolamentate dalla

Convenzione e dal presente Protocollo. In seguito, dovranno informare il depositario di qualsiasi modifica sostanziale della portata della loro competenza.

2. I riferimenti agli “Stati Parte” nel presente Protocollo si applicheranno a tali organizzazioni entro i limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione di integrazione regionale non sarà preso in considerazione.
4. Le organizzazioni di integrazione regionale, nelle questioni di loro competenza, potranno esercitare il loro diritto di voto durante le riunioni degli Stati Parte, con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parte al presente Protocollo. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto qualora lo eserciti uno dei loro Stati membri e vice versa.

Articolo 13

1. Fatta salva l’entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione di integrazione regionale che ratifichi, confermi formalmente o aderisca al Protocollo dopo il deposito di detto decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito del proprio strumento.

Articolo 14

1. Non saranno consentite riserve incompatibili con l’oggetto o lo scopo del presente Protocollo.
2. Le riserve potranno essere ritirate in qualunque momento.

Articolo 15

1. Qualsiasi Stato parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale dovrà trasmettere le proposte di emendamento agli Stati Parte, chiedendo loro di comunicare se siano favorevoli alla convocazione di una Riunione degli Stati Parte al fine di esaminare e decidere in merito alla proposta. Qualora entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parte sia favorevole alla convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti sarà sottoposto dal Segretario Generale all’Assemblea Generale per l’approvazione e in seguito agli Stati Parte per l’accettazione.
2. Un emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di accettazione da parte dei due terzi degli Stati Parte presenti alla data di adozione dell’emendamento. In seguito, l’emendamento entrerà in vigore per qualsiasi Stato parte trenta giorni dopo il deposito del proprio strumento di accettazione. L’emendamento sarà vincolante unicamente per gli Stati Parte che lo avranno accettato.

Articolo 16

Il presente Protocollo potrà essere denunciato da uno Stato Parte tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Il testo della presente Convenzione sarà reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

Le versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo faranno tutte egualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.